



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Stefania Calo'	presidente
dott. Simona Boiardi	giudice
dott. Niccolo' Stanzani Maserati	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 17/2026 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. Francesco LANCELLOTTA (cf: LNCFNC71C26E335M), nato il 26/03/1971 ad Isernia e residente in Brescello (RE), via Roma n.3, presentato con il patrocinio degli avv.ti Ugo Venturini e Luisa Tosi;

letta la relazione particolareggiata dell'avv. Roberta Dall'Argine, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, let. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

osservato, infatti, che pur essendo l'indebitamento accumulato dal debitore riferibile in parte all'attività d'impresa da questi in precedenza svolta, dall'esame della visura camerale prodotta emerge che l'impresa individuale avviata dal debitore risulta cancellata da più di un anno;

rilevato che il ricorrente ha depositato la documentazione di cui all'art. 39, comma 1, ccii;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. LANCELLOTTA per circa euro 72.000, riferibili in parte a imposte non pagate e



contributi non versati (riferiti alla pregressa attività di impresa) e in parte a finanziamenti non restituiti;

rilevato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili né mobili registrati ovvero di beni aventi un qualche valore a fini liquidatori;

rilevato ancora che il debitore è impiegato con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione media mensile pari a circa euro 1.900,00 per tredici mensilità;

che il coniuge, invece, svolge lavoro part time e percepisce un reddito minimo (pari a circa euro 200/300 mensili);

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, let. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il ricorrente è coniugato e vive in un appartamento condotto in locazione;

che dall'unione con il precedente coniuge, da cui risulta essere divorziato, è nato un figlio (oggi maggiorenne ma non economicamente autosufficiente), in favore del quale il ricorrente versa per il mantenimento la somma mensile di euro 350;

che il ricorrente ha indicato in euro 1.750 circa l'ammontare delle spese ordinarie mensili necessarie al mantenimento proprio e della moglie (compreso l'importo versato a titolo di mantenimento per il figlio), oltre alle spese straordinarie non prevedibili;

ritenuto che la quantificazione delle spese mensili appare allo stato congrua, salva diversa successiva valutazione nel corso della procedura, tenuto conto anche della possibile evenienza di spese straordinarie non previste;

ritenuto che il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo (eccetto quelle impignorabili) che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare che l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

rilevato che il liquidatore dovrà provvedere alla predisposizione del programma di liquidazione previsto dall'art. 275 ccii;

rilevato, da ultimo, che il gestore della crisi non ha segnalato la ricorrenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

osservato che deve essere nominato un liquidatore ai sensi dell'art. 270, comma 2, let. b), ccii;



rilevato che la norma prevede, in caso di domanda presentata dal debitore, che sia confermato l'Organo di Composizione della Crisi (e per esso il gestore), salva la ricorrenza di giustificati motivi;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. Francesco LANCELOTTA (cf: LNCFNC71C26E335M), nato il 26/03/1971 ad Isernia e residente in Brescello (RE), via Roma n.3;

II. nomina giudice delegato il dott. Niccolò Stanzani Maserati;

III. nomina Liquidatore l'avv. Roberta Dall'Argine, già nominato Gestore della Crisi dall'occ;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 1.700;

VIII. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

IX. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

X. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia, ove possibile;

XI. stabilisce che la presente sentenza sia notificata, a cura del Liquidatore, al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 30/01/2026, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali.

il giudice rel.

Niccolo' Stanzani Maserati

**il presidente
Stefania Calo'**

